

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata FERRAIOLI

Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale,
in materia di divieto di utilizzazione delle denunce anonime

Presentata il 17 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sebbene il comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale reciti « Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 », si registra, da sempre e con sempre maggiore frequenza, una prassi assolutamente elusiva del divieto codificato, con indagini che prendono, effettivamente, avvio da denunce anonime e che consistono in attività investigative pre-procedimentali (in quanto poste in essere in assenza di una *notitia criminis* formalmente iscritta) del tutto illegittime.

La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito che la denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, in base a essa, non possono essere compiuti atti di indagine che presuppongono indizi di reato (quali perquisizioni, sequestri e intercettazioni), ma è pur vero che la medesima giurisprudenza, in modo ambiguo, ha aggiunto che, comunque, « le notizie contenute nella de-

nuncia anonima possono, anzi devono, per effetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale, costituire spunto per una investigazione di iniziativa del p.m. o della p.g. al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi di una valida *notitia criminis* » (sentenze della Cassazione penale, sezione V, n. 4329 del 28 ottobre 2008; Id., sezione IV, n. 30313 del 17 maggio 2005; sezione IV, n. 4308 del 22 dicembre 1995), così neutralizzando, di fatto, la garanzia offerta dallo stesso principio affermato in premessa (inutilizzabilità della denuncia anonima) e giustificando le prassi elusive di cui si è fatto cenno. Si consideri che, nella maggior parte dei casi, al fine di eludere il divieto, si è proceduto, dopo la ricezione della denuncia anonima, a un'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti per il reato di calunnia (astrattamente ascrivibile all'autore della denuncia) per poter avviare le indagini for-

malmente finalizzate all'identificazione dell'autore della denuncia e alla verifica della sussistenza della falsità di quanto denunciato, ma, sostanzialmente, volte a dare seguito all'oggetto della delazione anonima.

A ciò si aggiunge la mancanza di un'esplicita e rigorosa disciplina dei rimedi predisposti dall'ordinamento al fine di garantire tutela giuridica in caso di compimento di indagini non legittime, stante la inadeguatezza della risposta ad oggi fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che riconduce il fenomeno in esame alla nullità (sentenze della Cassazione penale, sezione IV, n. 4308 del 1995, citata, e sezione III, n. 765 dell'8 marzo 1995), con conseguente applicazione della relativa previsione delle sanatorie (articoli da 180 a 183 del codice di procedura penale) e della rinnovazione dell'atto « qualora sia necessaria e possibile » (articolo 185, comma 2, del codice di procedura penale), giungendo a legittimare a posteriori — sulla base dell'assunto « *male captum, bene retentum* » — il compimento di indagini invalide ma in grado, attraverso

l'acquisizione, ancorché in modo illegittimo, della *notitia criminis*, di costituire il presupposto di successivi atti (compresi perquisizioni e sequestri), mediante i quali aggirare il *vulnus* iniziale. Un analogo difetto di rigore normativo si registra in ordine alle conseguenze sanzionatorie extraprocedimentali per la violazione del divieto di uso di denunce anonime.

Per porre un freno a tale degenerata prassi, indubbiamente lesiva, tra l'altro, degli articoli 13 e 24 della Costituzione, dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dell'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, è necessario modificare, *in parte qua*, l'attuale testo dell'articolo 333 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 240, delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, neppure ai fini dell'iscrizione nel registro dei procedimenti a carico di ignoti. A seguito di denuncia anonima il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria non possono svolgere le attività di cui al titolo IV e al titolo V del presente libro, nonché quelle di cui al titolo III del libro terzo. Tutti gli atti, anche successivi, eventualmente compiuti in violazione del divieto di cui al presente comma sono affetti da nullità assoluta e insanabile, anche derivata, e dei relativi esiti non può essere fatto alcun uso, neppure nel corso delle indagini preliminari.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 3 costituisce illecito disciplinare ».



18PDL0159570